MIM

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO
"MONSIGNOR ARRIGO "
ALIMINUSA-MONTEMAGGIORE B.TO-SCIARA

C.F. 87001030821 - C.M. PAIC825006

Regione Siciliana

VIA GIUNTA MUNICIPALE- 90020 MONTEMAGGIORE BELSITO
Tel.: 091/8996134 ***e mail:paic825006@istruzione.it***
Sito web: **www.icmontemaggiorebelsito.edu.it** **Pec** : ***paic825006@pec.istruzione.it***

Regolamento di disciplina Scuola secondaria di primo grado

(da intendersi quale allegato del Regolamento di Istituto)

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 2/12/2025 con delibera n. 58
Deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 2/12/2025 con delibera n. 66

RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 249 del 24/06/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, così come modificato dal DPR 235 del 21/11/2007 “Modifiche allo Statuto delle studentesse e degli studenti” e dal DPR 8 agosto 2025, n. 134 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;
- Legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati» e, in particolare, l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera a);
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, 18 febbraio 2021, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
- Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
- linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, emanate con DM n. 35 del 22 giugno 2020 e la successiva revisione del 2024;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
- Circolare dell’11 luglio 2024 che impone il divieto totale di utilizzo dei cellulari nel I ciclo (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), anche per finalità educative, salve deroghe specifiche, come motivi di salute, PEI o PDP.
- Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989
- Principi generali dell’Ordinamento giuridico.

PREMESSA

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante -studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Art. 1 Principi

Compito preminente della scuola è educare e formare. I provvedimenti disciplinari hanno dunque preminente finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

1. In ottemperanza a quanto previsto nello “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” gli studenti sono tenuti a rispettare precise norme di comportamento per il rispetto sia delle persone (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA) che operano nell’Istituto, che delle strutture e dei beni della stessa, nonché delle disposizioni generali ed organizzative e del Regolamento dell’Istituto.
2. La mancata osservanza di tali norme prefigura infrazione disciplinare passibile di sanzione.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

4. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
5. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
6. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento
7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
8. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
9. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di Istituto.
10. I periodi di allontanamento dalle lezioni devono avvenire applicando i principi di cui al DPR 134 del 2025, meglio esplicitati al successivo art. 3.

Art. 2 - Doveri dello studente

1. Il Regolamento disciplinare individua:
   a. I comportamenti degli alunni, interni ed esterni, dentro e fuori all'edificio scolastico, in ambiente digitale, contrari al patto educativo di corresponsabilità, inteso quale dovere di osservanza del rapporto legale instaurato al momento della iscrizione tra lo studente e l'Istituzione Scolastica deputata all'erogazione del servizio scolastico.
   b. Pertanto costituisce infrazione disciplinare ogni comportamento che contrasti con i doveri stabiliti dal D.P.R. n. 249/98 così come modificato dal D.P.R. n.235/07 e dal DPR 134/2025, (Statuto delle studentesse e degli studenti), correlato colle disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto. Sono sanzionabili le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altri contesti esterni all'Istituto Scolastico, purché a questo correlate, oltre a viaggi di istruzione, uscite didattiche, visite guidate, attività sportive o culturali.
   c. Le sanzioni disciplinari da irrogare.
   d. La procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari

2. Lo studente è puntuale ed assiduo alle lezioni e si assenta solo per gravi e giustificati motivi, per i quali informa la scuola.
3. Lo studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente; tiene in ordine e conserva con cura gli oggetti personali. Utilizza gli strumenti digitali messi a sua disposizione dalla scuola solamente a fini didattici.
4. Lo studente rispetta il proprio corpo, la sua salute e quella degli altri. Se è affetto da una malattia trasmissibile evita tutte le occasioni di contagio con estrema precauzione.
5. Lo studente si presenta a scuola con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e del luogo in cui si trova, avendo cura di evitare abiti inadeguati alle attività e al contesto scolastico.
6. In classe non è consentito mangiare, né consumare bibite durante le lezioni, senza il permesso del docente; è consentito consumare la merenda durante la ricreazione.
7. Lo studente è leale, riconosce eventuali errori e si assume le proprie responsabilità; risarcisce i danni, anche involontari causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
8. Lo studente mantiene in ogni momento della vita scolastica, un comportamento serio, educato e corretto. Rispetta il lavoro degli insegnanti e dei compagni, usa un linguaggio corretto, evita ogni aggressività, anche di tipo fisico, e le parole offensive.
9. Lo studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente in cui studia e lavora; collabora a renderlo più bello, confortevole ed accogliente.
10. È vietato introdurre nei locali dell'Istituto riviste, fotografie, oggetti audiovisivi o comunque

materiale offensivi della dignità della persona. È altresì vietato introdurre nei locali dell'Istituto oggetti estranei all'attività didattica salvo preventiva autorizzazione del personale docente. Quanto dovesse essere rinvenuto, in violazione dei divieti anzidetti, verrà consegnato al responsabile di plesso, il quale provvederà a restituirli ai genitori dell'alunno responsabile. Sono fatti salvi i casi di eventi di rilevanza penale, di cui il Dirigente Scolastico informerà l'Autorità Giudiziaria di competenza cui spetteranno le relative determinazioni.

11. Lo studente contribuisce al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.
12. Lo studente per legge non fuma negli ambienti scolastici (aule, corridoi, portico del cortile, scale di accesso e bagni). È fatto divieto di fumare agli studenti, in tutti gli ambienti dell'Istituto. (cfr. articolo 51 della legge 3 del 2003).
13. È vietato rimanere nei locali scolastici senza l'assistenza di un docente.
14. E' assolutamente vietato l'uso del cellulare in classe. Qualora gli studenti vengano autorizzati a portare con sé il proprio cellulare, sono obbligati a tenerlo spento dentro il proprio zaino o, qualora il Dirigente Scolastico, su parere del Collegio dei Docenti, decida di predisporre apposite custodie per la conservazione, sono tenuti a depositarlo dentro le custodie al loro arrivo a scuola e a riprenderli al termine delle lezioni.
15. All'interno della scuola non è consentito effettuare fotografie, registrazioni video e audio su qualunque tipo di supporto. La realizzazione di foto e video nell'ambiente scolastico, se non autorizzati dalla Dirigenza per uso didattico, può portare anche alla sospensione dello studente e a sanzioni più gravi in caso di reati. La diffusione di foto (per esempio attraverso i social networks), senza permesso dell'interessato, specie se accompagnata da presa in giro o ingiuria può configurare il reato di diffamazione sanzionabile anche penalmente.
16. Sono considerate gravi mancanze disciplinari in attività curriculari ed extra-curriculari: l'abituale disimpegno nel compimento dei propri doveri scolastici; l'impedimento del normale svolgimento delle lezioni; la bestemmia, il linguaggio volgare; l'immoralità; il furto; l'introduzione e la visione di materiale pornografico e lesivo della dignità umana; atteggiamenti ed espressioni di discriminazione e razzismo; fumo di sigaretta; episodi di violenza o sopraffazione nei confronti di coetanei (bullismo e cyberbullismo); ripetute offese alla dignità della persona umana; gravi mancanze di rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente e non docente; pubblicazione sul web o diffusione di foto, video e materiale comunque realizzato negli ambienti scolastici senza permesso, tanto più se ledono la riservatezza (privacy), il buon nome e la dignità della persona e dell'Istituto.

Art. 3 – Norme di garanzia

1. La responsabilità disciplinare è personale
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

• intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
• rilevanza dei doveri violati;
• grado del danno o del pericolo causato;
• sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dello studente ed ai precedenti disciplinari;
• concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra loro.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'identità dell'Istituto e dell'altrui personalità.
5. Nessuna sanzione disciplinare può modificare la valutazione del profitto scolastico.
6. Ai sensi del DPR n. 134/2025, che ha modificato lo Statuto degli studenti e delle studentesse, potrà essere disposto l'allontanamento dalle lezioni e non dalla comunità scolastica. Pertanto:
   a. **Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni**, il consiglio di classe deve deliberare, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività devono essere

svolte presso l'istituzione scolastica, ferma restando la possibilità della stessa Istituzione Scolastica, attraverso l'esercizio della sua autonomia, di assegnare agli alunni docenti che possano guidarli nelle attività di approfondimento.

b. **Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe deve deliberare, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.
   Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le **strutture ospitanti individuate dagli elenchi degli enti**, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente per decreto USR. Con tali enti l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le **attività di cittadinanza attiva e solidale**, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
   In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti come sopra individuate, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate**, devono essere svolte a favore della comunità scolastica**.

c. L'allontanamento dello studente superiore a quindici giorni è **allontanamento dalla comunità scolastica**. Esso può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

7. Si terrà sempre conto delle circostanze che attenuano o aggravano l'infrazione:
   a. Costituiscono circostanza attenuante: l'immediato e leale riconoscimento della gravità dell'infrazione; la mancanza di volontà; il mancato controllo emotivo in relazione alla sua breve estensione nel tempo ed all'età dello studente; la provocazione ricevuta.
   b. Costituiscono circostanza aggravante: il mancato e puntuale riconoscimento della colpa; la consapevolezza e la libera volontà dell'infrazione; la recidiva; l'aver commesso l'infrazione in situazione pericolosa, nei laboratori e durante i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali e gli stage esterni, le visite didattiche; l'avere commesso l'infrazione in gruppo.

Art. 4 - Organo di garanzia

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del DPR 249/1998, così come novellato dal DPR 235/2007, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, all' Organo di Garanzia interno alla scuola.

Esso è composto da:

- Dirigente Scolastico in qualità di presidente;
- un docente designato dal Consiglio d'Istituto (un componente effettivo e un componente supplente);
- due genitori eletti negli OOCC dell'Istituto e designati dal Consiglio di Istituto

L'organo di garanzia resta in carica per due anni scolastici.

L'Organo di garanzia decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede, di volta in volta, a designare il segretario verbalizzante.
Per la validità della seduta è prevista la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Ciascun componente dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; il voto è palese e non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L'esito del ricorso viene notificato per iscritto all'interessato.
Contro le violazioni del Regolamento di cui al DPR 235/2007, recepite dal presente Regolamento d'Istituto, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia Regionale.
In casi di rilevanza penale, il Dirigente Scolastico provvede a segnalare l'episodio anche all'autorità competente.

Art. 5 - Sintesi dei provvedimenti

Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

1. richiamo verbale
2. nota disciplinare irrogata dal docente o dal Dirigente scolastico. La nota è prevista direttamente in casi di particolare gravità. Il richiamo scritto sanziona per esempio le scorrettezze gravi verso i compagni, gli insegnanti o il personale; il disturbo reiterato durante le lezioni; la copiatura durante le verifiche; le mancanze reiterate ai doveri di diligenza e puntualità; l'abbigliamento indecoroso; le violazioni alle norme di sicurezza; contravvenzione alle norme sul fumo; il linguaggio volgare, ingiurioso e diffamatorio; l'uso improprio del tablet, qualora autorizzato nell'ambito delle attività didattiche; qualunque tipo di violenza che leda la dignità della persona; mancanza di rispetto nei confronti di chiunque. A seguito della nota disciplinare, il Dirigente scolastico, laddove lo ritenga opportuno, potrà decidere se avviare un procedimento disciplinare convocando l'organo deputato in base alla gravità dell'effrazione.
3. riparazione del danno;
4. allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni per violenza intenzionale; offese gravi alla dignità della persona, linguaggio imprecante; atti che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola; atti vandalici; atti di bullismo o cyberbullismo; uso del cellulare o smartphone personali senza autorizzazione.
5. esclusione da uscite e visite didattiche: tali punizioni si configurano come sanzioni accessorie che il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto potrà irrogare per reiterate note disciplinari irrogate dal Docente o dal Dirigente Scolastico.
6. esclusione da viaggi di istruzione: tale punizione si configura come sanzioni accessoria che il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto potrà irrogare per allontanamento delle lezioni da uno a quindici giorni. Nel caso di allontanamento fino a due giorni, dovranno sussistere anche più note disciplinari a carico dello studente e il Consiglio di classe valuterà il profilo generale dello stesso
7. allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni quando sia evidente il rifiuto sistematico e categorico del progetto educativo dell'Istituto, per mancanze particolarmente gravi (bestemmia, immoralità, furto, spaccio di droghe, manifestazioni di violenza), per gravi mancanze nei confronti del personale docente o non docente della scuola, grave lesione al buon nome della scuola;
8. allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
9. esclusione dallo scrutinio finale;
10. non ammissione all'Esame di Stato.

SEGUE TABELLA ESEMPLIFICATIVA DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI DA IRROGARE.

NEL CASO DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI, SI È INDIVIDUATA LA SANZIONE MASSIMA.
SARÀ CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE DETERMINARE L'ENTITÀ DELLA SANZIONE TENENDO CONTO DELLA FINALITÀ RIEDUCATIVA DELLA SANZIONE, DEI PRINCIPI ENUNCIATI NELL'ART. 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO, DELLE ATTENUANTI E DELLE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ART. 3 CO. 7 DEL PRESENTE REGOLAMENTO

5.1. SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLE LEZIONI FINO A 15 GIORNI

Mancanze disciplinari	Sanzione	Sanzione in caso di reiterazione o di mancanza grave	Organo competente
A. Ritardi sistematici.	Richiamo verbale	Nota generica sul Registro dopo 20 ritardi.	Coordinatore di classe
		Nota disciplinare dopo 25 ritardi e obbligo di accompagnare lo studente.	
B. Ritardi e assenze non giustificati.	Richiamo verbale	Nota generica sul Registro. Nota disciplinare dopo 5 giorni dalla richiesta di giustificazione	Docente Coordinatore di classe
C. Abbigliamento poco decoroso e/o non adatto all'ambiente.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente
	Nota generica sul Registro		Dirigente scolastico
D. Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente
	Nota generica sul Registro		Coordinatore di classe
E. Negligenza abituale nella partecipazione alla attività didattica: non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo, disturbare durante le lezioni, rifiuto di svolgere i compiti assegnati.	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente
	Nota generica sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Coordinatore di classe
F. Assunzione di comportamenti che mettono a repentaglio la propria ed altrui sicurezza.	Richiamo verbale	Nota disciplinare Risarcimento del danno	Docente – Dirigente scolastico
	Nota generica sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
G. Uso improprio dei devices messi a disposizione dalla scuola per finalità didattiche. Falsificazione della firma del genitore/tutore.	Nota disciplinare	Sospensione fino a 15 giorni	Docente- Dirigente Scolastico
			Consiglio di classe
H. Uscita non autorizzata dall'aula.	Nota generica sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Docente – Dirigente scolastico
	Nota disciplinare		Consiglio di Classe
I. Danneggiamento o sottrazione di oggetti altrui.	Nota generica sul Registro	Nota disciplinare - Risarcimento del danno	Docente – Dirigente scolastico
	Risarcimento del danno	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
L. Uso di un linguaggio non consono all'ambiente scolastico o offensivo nei confronti di terzi o lesivo del comune sentimento religioso	Richiamo verbale	Nota disciplinare	Docente – Dirigente scolastico
	Nota generica sul Registro	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe

M. Uso di cellulari o dispositivi personali in classe senza autorizzazione	Nota disciplinare		Docente – Dirigente scolastico
		Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
N. Possesso e uso di oggetti pericolosi per sé e/o per gli altri.	Nota generica sul Registro	Nota disciplinare	Docente
		Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
O. Fumo di sigaretta	Nota generica sul Registro	Nota disciplinare	Docente – Dirigente scolastico
	Multa da € 27,50 a € 275,00.	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
P. Effettuazione e/o diffusione di fotografie o riprese audiovisive non autorizzate.	Avviso scritto sul Registro	Nota disciplinare	Docente – Dirigente scolastico
	Sospensione fino a 15 giorni		Consiglio di Classe
Q. Inosservanza delle norme di sicurezza o di una direttiva ricevuta dal personale dell'Istituto	Nota disciplinare	Sospensione fino a 15 giorni	Consiglio di Classe
R. Uso di sostanze stupefacenti o alcoliche	Nota disciplinare	Nota disciplinare	Docente – Dirigente scolastico
		Sospensione superiore ai 15 giorni	Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
S. Atti di bullismo, cyberbullismo e sexting (anche a distanza in ambiente digitale) e atteggiamenti intimidatori verso gli altri. Atteggiamenti ed espressioni di discriminazione e razzismo.	Nota disciplinare Sospensione fino a 15 giorni	Sospensione superiore ai 15 giorni	Consiglio di Classe – Consiglio di Istituto
Ogni comportamento che configuri una fattispecie di reato contemplata nel codice penale, operato anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, ivi compresi quelli digitali, viene sanzionato, fatto salvo quanto specificato nei successivi tre punti, con l' allontanamento dalle lezioni da uno a quindici giorni.			

5.2. SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI.
(DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008; DPR 134/2025)

Tali sanzioni vengono applicate qualora siano stati commessi, anche mediante mezzi di comunicazione a distanza, ivi compresi quelli digitali, "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); o qualora il fatto commesso abbia "tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto". In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo" (Nota 31.7.2008, p. 4).

5.3. SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.
(DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008; DPR 134/2025)

Tali sanzioni vengono applicate qualora ricorrano "situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale";
e "qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico" (Nota 31.7.2008, p. 5). Detti comportamenti possono essere messi in opera anche mediante qualsiasi strumento di comunicazione a distanza, dal telefono agli strumenti digitali.

5.4. SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI .
(DPR 249/1998; DPR 235/2007; Nota 31/2008; DPR 134/2025)

Tali sanzioni vengono applicate relativamente ai "casi più gravi" di quelli per i quali si è adottato l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, di fronte "al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate" (Nota 31.7.2008, p. 5).
Detti comportamenti possono essere messi in opera anche mediante qualsiasi strumento di comunicazione a distanza, dal telefono agli strumenti digitali.